



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUTTI, AUGELLO, BERSELLI, BEVILACQUA, CARRARA, DE FEO, DELOGU, FASANO, FLUTTERO, GALIOTO, GAMBA, GRAMAZIO, MENARDI, POLI BORTONE, RAMPONI, SACCOMANNO, SAIA, SALTAMARTINI, SANTINI, SCOTTI, Giancarlo SERAFINI, TOTARO, VALENTINO e COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2008

Disposizioni in materia di perequazione dei trattamenti previdenziali e risarcitori con gli analoghi emolumenti previsti in campo europeo

ONOREVOLI SENATORI. - Nonostante l'Unione europea già nel 2000 abbia adottato due ampie direttive per vietare discriminazioni sui luoghi di lavoro e per impedire discriminazioni in altri momenti della vita quotidiana, l'attuazione delle leggi e la rivendicazione delle pari opportunità non è ancora oggi sufficiente per garantire che tutti godano realmente di parità di trattamento.

È quindi fondamentale agire in modo efficace per districare il groviglio di disuguaglianze che avvolge determinati settori prendendo atto del fatto che la nostra società sta invecchiando e cambiando in modo multietnico. La crescente diversità, insieme ad un'infinità di opportunità da cogliere, pone nuove sfide da affrontare in maniera più efficace, in particolare:

a) sensibilizzando i cittadini sui loro diritti in merito alla parità di trattamento, avendo ben chiaro che uguaglianza non significa uniformità e che quindi si devono considerare differenze e diversità per assicurare ad ogni individuo una reale parità di trattamento;

b) stabilendo interventi di sostegno ai redditi minimi e alle pensioni, considerato che prima o poi la normativa sarà unificata in senso europeo, e ricollegandosi a quei valori previdenziali emersi sin dalla Rivoluzione francese o nelle teorie del sistema risarcitorio elaborate da Bismarck nella Germania dell'Ottocento.

Su tale punto è da evidenziare come oggi, in Italia, il trattamento privilegiato ordinario dei pubblici dipendenti (articoli 64 e seguenti del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,

n. 1092), compresi i militari e le Forze di polizia, rappresenta un istituto tipico del nostro sistema giuridico, ove la comunità è chiamata a farsi carico di quei cittadini che, in conseguenza dell'adempimento dei propri doveri lavorativi, hanno subito una menomazione fisica che, in molti casi, rende incompatibile la prosecuzione del loro servizio.

Mentre la pensione privilegiata è rimasta ancorata ai principi contenuti nel testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, di cui al regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, fino al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, la corrispondente disciplina per il lavoratore privato, inaugurata sin dal 1917, con il decreto-legge luogotendenziale 23 agosto 1917, n. 1450, più volte modificata nel corso degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta e disciplinata ora dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha trovato ulteriori, opportuni «aggiustamenti» nel decreto legislativo 23 febbraio 2004, n. 38, con una prima, ovvia, considerazione: per il lavoratore pubblico sono ancora applicate norme risalenti a 90 anni fa, per il lavoratore privato, invece, la normativa è stata aggiornata di pari passo con il progresso della società civile.

In proposito mi corre l'obbligo ricordare come nel nostro Paese le due categorie di lavoratori, privati e pubblici, godono, in caso di invalidità, rispettivamente dei seguenti provvedimenti:

- il lavoratore privato, contestualmente all'assunzione, si avvale di una assicurazione di infortunio i cui costi sono a carico del da-

tore di lavoro e gestiti da uno specifico ente (INAIL). In caso di incidente ha diritto ad una rendita per la diminuita capacità lavorativa, scissa dalla pensione retributiva o contributiva maturata; la stessa, esente da imposizione fiscale (o IRPEF), è proporzionata al danno subito in attività e ad un coefficiente del salario percepito precedentemente all'infortunio o alla malattia, sulla base della categoria d'appartenenza (agricoltura, commercio, industria eccetera);

- il lavoratore pubblico non gode di assicurazione di infortunio in quanto il suo datore di lavoro (lo Stato) si è assunto l'obbligo, in caso di incidente/invalidità, di procedere direttamente all'indennizzo (soggetto a ritenuta fiscale); in particolare se l'interessato è un appartenente alle Forze armate o dell'ordine la cosiddetta «pensione privilegiata» è pari alla base pensionabile maturata per la pensione normale, aumentata di un decimo (articolo 67, quarto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973) se è un dipendente civile la pensione è pari ad un quarantesimo della base pensionabile anzidetta per ogni anno di servizio utile (salvo assegnazione alla prima categoria ove è pari ad otto decimi della stessa base pensionabile) senza l'ulteriore maggiorazione del decimo (che, invece, è riconosciuto ai dipendenti civili degli enti locali e delle ASL).

In considerazione del valore sociale di tale causa invalidante il nostro sistema previdenziale, assistenziale e finanziario ha previsto esenzioni o agevolazioni quali quelle concesse:

a) con il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alle pensioni di guerra d'ogni tipo e alle relative indennità accessorie, agli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie ed ai soprassoldi collegati alle decorazioni al valor militare, nonché alle somme riscosse al titolo di risarcimento del danno di guerra e ai ce-

spiti da invalidità o morte percepiti in dipendenza di contratti d'assicurazione sulla vita;

b) con la legge 23 novembre 1998, n. 407, alle pensioni dirette e di reversibilità concesse per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza d'atti di terrorismo, disciplina estesa ai casi di contrasto alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (in seguito ai fatti accaduti nella regione Puglia inerenti il contrabbando di tabacco);

c) con semplice circolare esplicativa alle rendite vitalizie d'infortunio sul lavoro (circolare del Ministero delle finanze - direzione generale delle imposte dirette n. 29 del 31 maggio 1979, protocollo n. 8/1206).

A fronte di quanto sopra riportato appare tuttavia contraddittorio che lo stesso sistema previdenziale continua a negare al lavoratore pubblico, invalido per causa di servizio, un'esenzione anche parziale dall'imposizione fiscale, riferita all'integrazione del 10 per cento sulla pensione retributiva o contributiva.

A questo punto una considerazione appare ovvia: che differenza esiste tra un appartenente alle Forze dell'ordine o armate infortunato o deceduto in conseguenza di atti di terrorismo o della criminalità organizzata rispetto al collega che, allo stesso modo, è rimasto ferito o è scomparso per mano della criminalità comune o durante una manifestazione sportiva (ad esempio l'ispettore Raciti) o investito da un pirata della strada o dopo aver svolto anni di lavoro magari in condizioni di disagio fisico o ambientale? Che differenza sussiste tra le rispettive vedove ed orfani? Quale differenza c'è con chi è titolare di rendita da infortunio sul lavoro, o con il suo coniuge superstite?

Il principio di uguaglianza formale, sancito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione impone al legislatore di assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si

riferiscono per la loro applicazione (Corte costituzionale, sentenze nn. 3 e 28 del 26 gennaio 1957).

Nella grande maggioranza dei Paesi europei esiste un unico sistema pensionistico, previdenziale e risarcitorio.

Il disegno di legge che si propone si avvia così, già da oggi, a coinvolgere non sole le

autorità istituzionali del nostro Paese ma, contemporaneamente, anche quelle a livello europeo, affinché anche in campo pensionistico si diffondano analoghi concetti unitari che possano rafforzare i rapporti di rappresentanza, la competitività economica, lo sviluppo della nostra moneta unica ed un interscambio dei lavoratori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Trattamento di quiescenza risarcitoria)

1. Il dipendente statale dichiarato inabile al servizio per infermità o lesioni da esso dipendenti ha diritto ad un trattamento previdenziale ordinario determinato su quanto maturato durante la sua attività di servizio e ad un trattamento previdenziale risarcitorio, esente da imposte, calcolato sullo stipendio medio annuo della categoria di appartenenza ed in proporzione al grado di invalidità riconosciuta.

Art. 2.

(Norma transitoria. Incremento delle pensioni a carico del bilancio dello Stato)

1. Fatto salvo, se più elevato, l'importo della pensione in pagamento, i trattamenti pensionistici privilegiati previsti dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in essere alla data di decorrenza della predetta legge sono maggiorati, rispettivamente del 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 e 60 per cento in caso di ascrivibilità delle menomazioni, rispettivamente, alla ottava, settima, sesta, quinta, quarta, terza, seconda e prima categoria di cui alla tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Pensione privilegiata tabellare)

1. Le pensioni di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificate da ultimo dalla legge 2 maggio 1984, n. 111, sono maggiorate del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2009 e di un ulteriore 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 4.

(Regolamentazione dei procedimenti)

1. Al fine di pervenire ad una regolamentazione omogenea dei procedimenti relativi al riconoscimento della causa di servizio presso le diverse amministrazioni, è istituita una specifica commissione composta da funzionari amministrativi ed esperti di medicina legale per la determinazione e classificazione delle patologie, nonché la riduzione e la semplificazione degli adempimenti a carico degli stessi enti e dei soggetti interessati al riconoscimento dei benefici.

Art. 5.

(Decorrenza)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono abrogate tutte le disposizioni in essere in materia di previdenza ordinaria e risarcitoria in vigore nell'ambito del pubblico impiego, in contrasto con la presente legge.

